

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

Articolo 5

(Fondo di garanzia per le imprese)

1. Per contribuire al sostegno dell'economia, la Regione Calabria, congiuntamente con i diversi livelli istituzionali e le parti sociali, promuove un'azione volta a garantire l'operato delle imprese e degli operatori economici.
2. Per garantire affidamenti bancari alle piccole e medie imprese che si trovino in difficoltà finanziaria derivante dal mancato incasso di crediti dovuti dalla Regione per forniture di beni e servizi o opere pubbliche e certificati ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, è costituito un fondo di garanzia presso Fincalabra Spa. Il fondo di garanzia ha carattere integrativo rispetto a quelli già esistenti, ed è istituito in linea con i principi dell'Accordo Basilea 2 sul capitale di vigilanza delle banche e sulla situazione debitoria delle imprese.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva un Regolamento per disciplinare la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia, sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
4. Per la costituzione del Fondo di garanzia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa nel limite massimo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai crediti del settore sanitario, in coerenza e nel rispetto del vigente piano di rientro dei disavanzi.
6. La Giunta regionale è altresì autorizzata a costituire un ulteriore fondo di garanzia di euro 200.000,00, sempre allocato all'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011, per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese artigiane, la cui gestione è affidata per euro 100.000,00 al soggetto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 12 e per euro 100.000,00 a Fincalabra Spa.
7. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento di attuazione.
8. Alla copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 6 si provvede con le risorse allocate nella stessa UPB 2.2.02.02 a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6125201 della spesa.

Articolo 51

(Affidamento a Fincalabra degli interventi in materia di ricerca scientifica)

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi della Società Fincalabra Spa al fine di assicurare l'attuazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica afferenti al Programma Operativo Regionale della Calabria FESR 2007/2013, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 e alla deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 255 del 31 marzo 2008.